



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, comma 357 e 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base ai quali la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato Regioni del 1° Agosto 2007, che modifica l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e i contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'AgeNaS ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione stessa e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 – Recepimento dell' Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011-2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO il decreto del Ministro della salute del 7 Agosto 2015 che ricostituisce la Commissione nazionale per la formazione continua;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTA la decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 27 gennaio 2016 che ha ricostituito il Gruppo di lavoro per l'implementazione del dossier formativo individuale, con riguardo anche agli aspetti operativi del dossier di gruppo;

VISTA la rilevanza del dossier formativo, quale espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell'esercizio professionale quotidiano, nonché quale strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e ad indirizzare e qualificare l'offerta formativa da parte dei provider;

CONSIDERATO inoltre il lavoro svolto dal precedente gruppo di lavoro, che ha terminato i lavori in data 10.10.2014, delineando le linee guida per la costruzione del dossier formativo individuale e di gruppo;

DELIBERA

- 1) Ai fini della nuova fase di implementazione nella prospettiva del pieno sviluppo del dossier formativo, anche con riferimento agli aspetti operativi del Dossier di Gruppo, si definiscono i seguenti principi e linee guida validi per il triennio formativo 2017/2019, per tutti i professionisti sanitari, le Aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini, i Collegi e le rispettive Federazioni nazionali, gli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, che accedono alla costruzione del dossier.
- 2) Il Dossier Formativo (DF) può essere realizzato come DF individuale e DF di gruppo laddove le Aziende sanitarie, pubbliche e private, gli Ordini, i Collegi, rispettive Federazioni e gli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie siano dotati di risorse adeguate, avendo come riferimento l'organizzazione in cui si sviluppa il gruppo stesso. Il DF di gruppo è l'espressione della coerenza dell'offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende, dagli Ordini, dai Collegi, rispettive Federazioni e dagli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni. Il codice evento, il codice provider, il codice edizione e il codice dell'ente accreditante sono la chiave numerica identificativa della partecipazione ed evidenzia lo sviluppo nel tempo del DF dei professionisti, componenti il gruppo ed impegnati nella realizzazione del dossier.
Gli obiettivi formativi di cui ai vigenti Accordi Stato – Regioni dovranno essere utilizzati e chiaramente indicati in tutta evidenza dai provider nella programmazione dell'offerta formativa



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

ECM in maniera da fornire al discente il numero degli obiettivi/aree a cui riferire i contenuti dell'evento, al fine di riportarlo correttamente nella progettazione del dossier. La descrizione e il numero degli obiettivi/aree devono essere riportati anche nell'attestato di partecipazione dell'evento e deve essere rendicontato al Cogaps da parte del provider.

Per la formazione individuale (formazione all'estero, autoformazione, pubblicazioni e tutte le attività formative non erogate dai *provider* E.C.M.), gli obiettivi formativi di riferimento sono attribuiti da Ordini, Collegi, rispettive Federazioni e dagli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni. Per i professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle associazioni, gli obiettivi formativi saranno attribuiti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

Tenendo presente i bisogni formativi, nell'operatività della redazione del DF, individuale o di gruppo, si dovrà prevedere che il singolo o il gruppo professionale, sia esso espressione di struttura complessa, semplice o dipartimento/distretto o gruppo di miglioramento professionale od organismo rappresentativo delle professioni sanitarie, ponderi la programmazione degli obiettivi da realizzare nell'arco del triennio, monitorandone la progressione per stadi di avanzamento annuale.

Il singolo professionista e/o le aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini, i Collegi, rispettive Federazioni e gli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, hanno la possibilità di impostare il proprio dossier identificando gli obiettivi tecnico-professionali, di processo o di sistema, dimensionando percentualmente gli obiettivi nel rispetto del limite massimo di 10 obiettivi. In questo modo si avranno a disposizione 10 obiettivi formativi in cui ricomprendere lo sviluppo formativo triennale.

La programmazione e pianificazione del dossier formativo di gruppo nelle aziende sanitarie pubbliche e private, negli Ordini, nei Collegi, rispettive Federazioni e Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata nel rispetto della libertà, indipendenza ed autonomia dei professionisti.

Il dossier formativo di gruppo è un'opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento facilitante la programmazione e pianificazione professionale nei gruppi, nella logica di aumentarne l'integrazione professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

3) Il Dossier formativo prevede:

A) bonus per il professionista;

Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

1. Costruzione del dossier;
2. Congruità del dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
3. Coerenza relativamente alle aree - pari ad almeno il 70% - tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

Il bonus quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno del corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.

Al bonus di 20 crediti formativi sopra descritto, per il triennio successivo al 2017-19, avrà diritto il professionista sanitario che realizza il dossier formativo per l'intero triennio; parimenti ne avrà diritto il professionista che partecipa e realizza esclusivamente il dossier di gruppo. Nel caso in cui il dossier fosse elaborato e realizzato nel secondo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 15 crediti formativi per il triennio successivo; nel caso in cui il dossier fosse elaborato e realizzato nell'ultimo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 10 crediti formativi per il triennio successivo, sempre nel rispetto dei principi sopra indicati.

Nel caso in cui il medesimo professionista sanitario abbia elaborato più dossier formativi (Dossier individuale, di gruppo ecc..), il rispetto della percentuale di coerenza deve essere raggiunto in almeno uno dei dossier affinché si possa procedere all'attribuzione del bonus per il successivo triennio.

Il dossier deve essere costruito nelle tre aree previste dall'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

La valutazione di coerenza tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato sarà effettuato per aree e non per obiettivi formativi, purché gli obiettivi rientrino nella medesima area.

B) Soggetti abilitati alla costruzione del dossier formativo di gruppo:

- a. Per le aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie: l'ufficio formazione ovvero un delegato per la formazione di ciascuna azienda, il responsabile della didattica o un suo delegato;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

- b. Per gli Ordini, Collegi, rispettive Federazioni nazionali e Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni: il presidente, legale rappresentante o un suo delegato;
 - c. Per i liberi professionisti: il presidente, il legale rappresentante o un suo delegato degli organismi di cui alla lettera "b".
- C) Accessibilità alle informazioni riguardanti ogni singolo professionista (Dossier Individuale).
- Il professionista ha la possibilità di collegarsi al portale del Co.Ge.A.P.S. per verificare la propria situazione crediti e la realizzazione del dossier in qualsiasi momento.
- Soltanto una volta nell'anno solare il professionista ha la possibilità di modificare il proprio dossier al fine di adeguarlo anche a possibili mutamenti di ruolo e di incarico e/o a particolari esigenze formative sopravvenute. Saranno comunque visibili nella posizione generale del professionista, anche eventuali crediti maturati ma non coerenti con il dossier. Solo nel caso in cui il professionista sanitario cambi nel corso dell'anno più di un incarico, previa allegazione della relativa documentazione sarà consentita la modifica del dossier formativo per più di una volta nel corso dell'anno solare previa approvazione da parte della Commissione nazionale per la formazione continua. In tale caso, l'istanza dovrà essere inoltrata presso la Segreteria della Commissione che, per il tramite del gruppo di lavoro sul dossier formativo, procederà al mutamento della posizione del professionista presso il Co.Ge.A.P.S.
- D) Accessibilità delle informazioni riguardanti il gruppo (Dossier di Gruppo).
- Il responsabile del gruppo, previa richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione nazionale, avrà la possibilità di costruire il dossier del proprio gruppo presso il portale del Co.Ge.A.P.S. La richiesta di credenziali dovrà essere corredata della documentazione richiesta nella funzione informatica apposita.
- Il responsabile del gruppo ha la possibilità di collegarsi al portale Co.Ge.A.P.S. per verificare la situazione crediti e la progressiva realizzazione del dossier di gruppo in qualsiasi momento. Il responsabile del gruppo deve avere la possibilità di modificare il dossier nel caso in cui vi siano dei mutamenti nella composizione soggettiva del gruppo.
- E) Modifica del dossier formativo.
- Il dossier può essere modificato solo nel II e nel III anno del triennio formativo, nel caso in cui esso coincida con l'intero periodo di costruzione del dossier, ovvero nell'ultimo anno di costruzione del dossier: non possono essere conteggiati nel nuovo dossier formativo modificato, i crediti acquisiti prima della modifica stessa che non risultavano essere coerenti con il dossier costruito, al fine di evitare che il professionista sanitario che non rispetta il dossier inizialmente predisposto, modifichi lo stesso in modo tale da far rientrare i crediti acquisiti in funzione dell'anno successivo.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

Nel caso in cui il mutamento di area professionale all'interno dell'anno avvenga entro il 30 giugno, il sistema renderà efficace la modifica nell'anno stesso; nel caso in cui avvenga a partire dal 1 luglio, il sistema informativo renderà efficace la modifica per l'anno successivo. Solo nel caso in cui il professionista sanitario cambi nel corso del primo anno il proprio incarico, sarà consentita la modifica del dossier formativo nel corso dello stesso primo anno del triennio formativo. Alle stesse regole soggiace la modifica del dossier di gruppo.

- F) Organizzazione degli obiettivi del dossier di gruppo.
Il soggetto abilitato a costruire il dossier di gruppo coordina la formazione dei professionisti afferenti al gruppo stesso, al fine di coniugare le esigenze formative del soggetto abilitato di cui alla lettera "b".
- G) Modalità di accesso al portale Co.Ge.A.P.S. e funzionalità a disposizione del professionista sanitario.
1. Auto-registrazione del singolo professionista che accede al portale o del responsabile del gruppo in caso di dossier di gruppo. Il responsabile del gruppo abilitato all'accesso al portale e quindi alla costruzione del dossier di gruppo, nonché abilitato all'accesso alle informazioni riguardanti l'ammontare dei crediti del gruppo, dovrà preventivamente richiedere alla Segreteria della Commissione, per il tramite del gruppo di lavoro sul dossier formativo, l'autorizzazione alla registrazione al fine di richiedere il rilascio delle credenziali presso il Co.Ge.A.P.S.. Le singole strutture coordinano la richiesta di credenziali per ciascun gruppo.
 2. Visibilità dell'ammontare dei crediti ottenuti e di quelli ancora da acquisire. Tale funzionalità è resa disponibile a tutti i soggetti che possono accedere al Dossier individuale e di gruppo.
 3. Sezione dossier formativo: ciascun professionista o responsabile del gruppo costruisce il dossier accedendo ad ognuna delle tre aree di obiettivi, ricordando di avere giusto riguardo agli obiettivi tecnico – professionali.
 4. Una volta allestito il dossier tutti gli attestati di partecipazione ad eventi recanti l'obiettivo selezionato nel dossier saranno registrati automaticamente nel dossier dal sistema informativo del Co.Ge.A.P.S. su comunicazione del provider. Si rammenta che nel caso di formazione individuale (formazione all'estero, autoformazione, pubblicazioni e tutte le attività formative non erogate dai *provider* E.C.M.), la registrazione delle partecipazioni E.C.M. nel database Co.Ge.A.P.S. avverrà a cura di Ordini, Collegi, rispettive Federazioni e Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

Per i professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate la registrazione dei dossier e della formazione individuale avverrà a cura dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

5. Dossier Formativo: supporti, collocazione, conservazione, trasmissione, accesso. Il dossier formativo è creato e gestito solo su supporto informatizzato messo a disposizione dal Co.Ge.A.P.S. I soggetti abilitati possono avvalersi del supporto informatico per la registrazione del Co.Ge.A.P.S. in ordine al dossier formativo di gruppo. I soggetti abilitati alla costruzione del dossier di gruppo di ciascun Ordine, Collegio, rispettiva Federazione e Organismo maggiormente rappresentativo delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, hanno la funzione di tutor per i singoli professionisti ed hanno accesso ai dossier di gruppo dei singoli professionisti stessi. Tale accesso consente anche al responsabile della Formazione di fungere da interfaccia tra i singoli ed il gruppo nell'allestimento del dossier di gruppo e di promuoverne la costruzione. Il responsabile del gruppo è anche responsabile della verifica della congruità e realizzazione del dossier.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

	INDIVIDUALE	DI GRUPPO
COLLOCAZIONE	Spazio individuale specifico nel portale del Co.Ge.A.P.S. (in quanto consorzio di tutte le anagrafiche) messo a disposizione di ciascun professionista	Spazio condiviso tra i rappresentanti del gruppo per la collocazione del Dossier di gruppo nel portale del Co.Ge.A.P.S. inoltrato da soggetti abilitati. Tutti i dati devono confluire per via telematica nel database del Co.Ge.A.P.S.
CONSERVAZIONE	A cura del Responsabile del sistema informativo del Co.Ge.A.P.S.	A cura del Responsabile del sistema informativo del Co.Ge.A.P.S.
ACCESSO AI DATI	Nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso e privacy.	I responsabili del dossier di gruppo accedono solamente alle partecipazioni del professionista rientranti nel dossier di gruppo, nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso e privacy.
LETTURA	La lettura è consentita al singolo professionista.	La lettura della risultante del dossier di gruppo è ammessa dal soggetto proponente e da parte di tutti i professionisti afferenti al gruppo. La lettura della parte individuale del dossier di gruppo è ammessa dal soggetto proponente e da parte del singolo professionista.
INSERIMENTO E MODIFICA	Solo da parte del professionista una volta all'anno.	<i>Da parte del soggetto abilitato di propri Enti alla costruzione del Dossier di gruppo.</i>



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

H) Esercizi professioni o discipline.

Dato che il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S registrerà nel dossier individuale o di gruppo solo le attività formative coerenti con le professioni e le discipline, il professionista ha la facoltà di inserire una professione primaria e se esercitata, anche di una seconda professione. Parimenti, il Professionista ha la possibilità di indicare due discipline esercitate per ogni professione.

I) Crediti acquisiti fuori da aree e obiettivi previsti dal dossier formativo.

Alla fine del triennio i crediti acquisiti fuori dalle aree e obiettivi previsti del DF individuale e di gruppo saranno registrati in anagrafica crediti E.C.M. ai fini dell'assolvimento dell'obbligo E.C.M. triennale ma non potranno essere ricompresi all'interno del dossier stesso.

J) Crediti acquisiti in qualità di docente.

I crediti acquisiti ad eventi formativi E.C.M. in qualità di docente e tutor vengono ricompresi nel DF.

K) Il dossier formativo individuale rappresenta il punto di partenza per un curriculum formativo del professionista sanitario.

All'interno del dossier individuale potranno essere annotate da parte del professionista anche attività non E.C.M., al fine di rendere lo stesso uno strumento idoneo e funzionale per il professionista anche al di fuori dell'ambito E.C.M. A tale scopo è prevista la creazione di una sezione dedicata all'interno della posizione personale del professionista sanitario nel portale Co.Ge.A.P.S.

L) Aree digitali nel Co.Ge.A.P.S.

Il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S. sarà predisposto per ricevere i dossier di gruppo inoltrati per via telematica dai soggetti abilitati di cui al punto n. 3, lett. "b", delle Aziende sanitarie pubbliche e private, degli Ordini, Collegi e rispettive Federazioni, degli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di inserire i percorsi formativi definiti. Una ulteriore area digitale sarà predisposta e resa disponibile ai soggetti abilitati per i dossier di gruppo al fine di inserire delle relazioni esplicative dell'attività svolta dai dossier di gruppo, per condividere le esperienze aziendali (pubbliche e private) realizzate, anche per favorire la diffusione delle esperienze e dei risultati raggiunti.

M) Il professionista sanitario può avere più dossier formativi in relazione alla propria posizione ed in riferimento al medesimo arco temporale (Dossier individuale, di gruppo, dell'Ordine ecc.); a livello informatico la sintesi del dossier di gruppo è la risultante della somma dei dossier di ciascun componente del gruppo.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

- N) Al fine di avere una valutazione positiva del dossier formativo e poter accedere al bonus, occorre la verifica positiva della congruità e realizzazione del dossier per ogni periodo per il quale sono intervenute variazioni.
- O) Nel caso di variazioni del dossier formativo nel corso del triennio, il sistema informatico provvederà a ridurre progressivamente la flessibilità nella scelta delle aree e degli obiettivi formativi.
- P) Nel caso in cui all'interno del triennio intervengano, in favore del professionista sanitario, cause di esonero o di esenzione per l'intero triennio il dossier formativo, ai fini dell'accesso al bonus, dovrà ritenersi non soddisfatto.
- Q) Il professionista sanitario nonché il soggetto promotore del dossier di gruppo che inoltra il dossier formativo attraverso il portale Cogeaps può chiedere, alla fine del triennio, l'esito relativo all'indicazione dell'Obbligo formativo individuale ed al relativo soddisfacimento, nonché il dossier completo delle partecipazioni che rispondono agli obiettivi del dossier formativo di gruppo e la disciplina del dossier formativo di gruppo;

In considerazione della ruolo rivestito dal dossier formativo individuale quale espressione di libertà, indipendenza e autonomia del professionista sanitario, la fase di verifica e controllo è affidata al professionista e alla competenza di Ordini, Collegi, rispettive Federazioni e Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni e alla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti non iscritti di professioni regolamentate ma non ordinate.

La fase di verifica e controllo per gli eventuali dossier di gruppo spetta invece alle Aziende sanitarie pubbliche e private, agli Ordini, ai Collegi, rispettive Federazioni e agli Organismi rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni. Tali soggetti avranno il compito, relativamente ai dossier di gruppo inoltrati, di procedere alla verifica del rispetto degli istituti della presente Delibera.

Il raggiungimento della congruità e coerenza di almeno il 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato, non incide in alcun modo sulle regole previste per la certificazione dell'assolvimento dell'intero obbligo formativo del professionista sanitario. Tale obbligo formativo può essere assolto, anche nella sua interezza, tramite il dossier formativo.

La rilevanza dello strumento del DF ai fini di un salto qualitativo del sistema ECM sollecita le regioni e le rispettive commissioni regionali ECM, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni e le rispettive Federazioni, le aziende sanitarie e le strutture pubbliche e private a promuovere



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

nelle forme ritenute più idonee l'adesione dei professionisti sanitari al progetto di implementazione e sviluppo del dossier formativo.

Il Segretario
(Marco Maccari)

Il Vice Presidente
(dott.ssa Roberta Chersevani)